

STATUTO SOCIALE — E — C O D I C E DEONTOLOGICO



Gruppo Agenti

STATUTO SOCIALE

Testo approvato dalla
Assemblea Generale riunitasi a
Montecarlo il 10 Maggio 2016



Gruppo Agenti

62°

Art 1 - COSTITUZIONE

È costituito il Gruppo Aziendale Agenti della Società Reale Mutua di Assicurazioni denominato "GRUPPO AGENTI REALE".

Il Gruppo Agenti Reale, di seguito indicato più semplicemente "Gruppo", è una associazione di fatto, liberamente costituita ai sensi del Codice Civile che non persegue fini politici, religiosi e di lucro.

Art. 2 - SEDE

Il Gruppo ha Sede in MILANO CAP 20121 Corso di Porta Nuova, 48 - Cod. Fiscale 97538410016

Il trasferimento della sede associativa nell'ambito dello stesso comune non comporterà modifica statutaria per cui sarà sufficiente delibera del Consiglio Direttivo del Gruppo.

Art. 3 - FINALITÀ

Il Gruppo:

- a) svolge azione di tutela degli interessi collettivi ed individuali degli Associati al Gruppo nei confronti della società Reale Mutua e delle società mandanti con le quali il Gruppo abbia stipulato accordi collettivi, e tra gli associati stessi, anche dopo la cessazione del mandato in relazione ad attività svolte in corso di mandato, qualora questo rivesta interesse per il Gruppo;
- b) stipula accordi e contratti collettivi nell'interesse degli associati al Gruppo;
- c) promuove l'evoluzione e l'ottimizzazione del servizio assicurativo per una migliore tutela degli assicurati ed in genere ogni attività utile al raggiungimento dei fini sociali;

d) mantiene il collegamento, nell'interesse dei suoi Associati, con le organizzazioni sindacali di categoria, Associazioni e/o Società del settore;

e) provvede a costituire ed amministrare, con le norme di cui ai successivi articoli ove menzionate, un Fondo di Solidarietà e Mutua Assistenza fra gli Associati al Gruppo;

f) promuove iniziative atte a migliorare ed aggiornare costantemente la preparazione tecnica e professionale degli Associati, avvalendosi anche di consulenti e società esterne e/o costituendo società di servizi;

g) sviluppa tra gli Associati lo spirito di solidarietà e mutualità;

h) interviene presso le Mandanti al fine di migliorare i servizi assicurativi, tecnici ed amministrativi, finalizzati ad una maggiore razionalizzazione ed economicità del lavoro agenziale;

Art. 4 - REQUISITI ED OBBLIGHI

Sono automaticamente associati al Gruppo tutti gli Agenti ai quali è affidata in appalto una Agenzia della Società Reale Mutua di Assicurazioni, che non abbiano alcuna carica all'interno di altri Gruppi Aziendali Agenti.

All'atto dell'iscrizione al Gruppo l'Associato assume, a pena di esclusione, l'obbligo di accettazione e di osservanza di tutte le norme del presente Statuto, del Codice Etico e delle delibere che in base allo Statuto stesso sono state e saranno prese dai competenti organi e degli accordi contratti, regolamenti ed altri atti, a carattere collettivo, che siano stipulati per loro conto dal Gruppo, nonché l'impegno al puntuale pagamento dei contributi di associazione e all'osservanza scrupolosa della disciplina sociale.

L'iscritto al Gruppo Aziendale Agenti che non abbia aderito ad una associazione sindacale di categoria perde il diritto di elettorato attivo e passivo nel Consiglio Direttivo.

Art. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio si perde:

- a) per cessazione del mandato di Agente della Società Reale Mutua di Assicurazioni;
- b) per dimissioni;
- c) per morte;
- d) per morosità di oltre un anno nel versamento dei contributi di cui al presente Statuto;
- e) per sanzioni di competenti organi del Gruppo;
- f) per inosservanza degli obblighi di cui all'art. 4;
- g) per assunzione di cariche all'interno di altri Gruppi Agenti.

Gli Associati che abbiano comunque cessato di appartenere al Gruppo, non possono richiedere in restituzione i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio della Associazione.

Art. 6 - ORGANI DEL GRUPPO AZIENDALE

Sono organi del Gruppo:

- a) L' Assemblée Generale;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) La Giunta Esecutiva;
- d) Il Presidente del Gruppo;
- e) Il Consiglio di Presidenza;

- f) Il Segretario Tesoriere;
- g) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- h) Il Collegio dei Probiviri;
- i) Le Assemblee Regionali;
- l) Le Commissioni Tecniche;

Gli organi del Gruppo durano in carica per il periodo intercorrente fra una Assemblea Generale ordinaria e l'altra o diversamente disposto nel corso di una Assemblea Straordinaria, con il limite massimo della scadenza fissata per la più prossima Assemblea Generale ordinaria.

L'Assemblea Generale ha durata limitata ai lavori congressuali.

Art. 7 – ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è l'organo Supremo del Gruppo, massima espressione della volontà degli associati Struttura.

L'Assemblea Generale è composta da tutti gli Agenti della Società Reale Mutua di Assicurazioni associati al Gruppo.

L'Assemblea:

- a) stabilisce l'indirizzo politico-programmatico del Gruppo riassumendolo nella mozione finale;
- b) discute la relazione finale del Presidente uscente;
- c) discute e delibera su variazioni normative, di mandato e/o accordi

aziendali;

d) delibera a maggioranza assoluta dei presenti, anche per delega (con il minimo di 1/3 degli associati), le modifiche dello Statuto;

e) delibera sugli interessi specifici della collettività del Gruppo;

f) elegge i 15 membri del Consiglio Direttivo;

g) elegge i Revisori dei Conti;

h) elegge il Collegio del Probiviri;

i) elegge tra i presenti, per acclamazione e per il tempo necessario allo svolgimento dei lavori congressuali, il Presidente due Vice-Presidenti ed un Segretario con il compito di presiedere, dirigere e coordinare i lavori stessi; a tal fine elegge inoltre la Commissione Verifica Poteri e la Commissione Elettorale;

j) eventualmente nomina anche per acclamazione il Presidente Onorario, scelto fra gli Associati iscritti al Gruppo, che abbia acquisito particolari meriti associativi.

Il Presidente Onorario può partecipare qualora il Presidente lo ritenga opportuno alle riunioni della Giunta Esecutiva ed al Consiglio Direttivo del Gruppo e resta in carica fino a quando allo stesso è affidata una Agenzia in appalto della Reale Mutua Assicurazioni, senza diritto di voto.

È convocata dal Presidente del Gruppo, su delibera del Consiglio Direttivo, in via ordinaria, ogni due anni solari e, in via straordinaria, su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo degli Associati o per delibera del Consiglio Direttivo presa con maggioranza di almeno 2/3 dei componenti.

La convocazione è fatta mediante avviso del Presidente spedito, tramite lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata, almeno 30 giorni

prima della riunione che si riducono a 15 in caso di urgenza. L'avviso deve indicare luogo, giorno e ora della riunione e contenere l'ordine del giorno.

L'Assemblea è validamente costituita quando è presente almeno un terzo degli Associati. Concorrono al computo del quorum anche le presenze per delega secondo quanto stabilito all'art. 23

Ogni Associato ha diritto ad un voto che può essere espresso anche tramite delega scritta.

Ogni partecipante non potrà comunque disporre di più di una delega.

Art.8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

È l'organo di indirizzo politico del Gruppo in attuazione di quanto disposto dall'Assemblea Generale.

Il Consiglio Direttivo è composto:

- a) dai membri eletti dall'Assemblea Generale;
- b) dai Fiduciari Regionali.

È competenza del Consiglio Direttivo:

- a) dare attuazione al programma politico contenuto nella Mozione finale deliberata dalla Assemblea Generale;
- b) analizzare e farsi interprete delle istanze pervenute dalle assemblee Regionali o dai singoli Associati;
- c) determinare la quota di iscrizione al Gruppo, dovuta dagli Associati;
- d) determinare l'eventuale quota e modalità di contribuzione al Fondo di

Solidarietà e Mutua Assistenza a carico degli Associati;

- e) adempiere a tutte le attribuzioni e a tutti i compiti che siano ad esso demandati dallo Statuto e dalle deliberazioni delle Assemblee del Gruppo;
- f) proporre alle Associazioni Sindacali di Categoria i nominativi che fossero richiesti per comporre commissioni di studio o altro;
- g) delegare la Giunta Esecutiva ad assolvere funzioni di sua competenza, salvo ratifica;
- h) devolvere, a suo insindacabile giudizio, dal Fondo di Solidarietà e Mutua Assistenza, le provvidenze del caso, con votazione per appello nominale, dopo aver sentito la relazione su ogni singolo caso dei rappresentanti regionali;
- i) approvare il bilancio annuale del Gruppo;
- j) deliberare sull'esclusione dell'Associato dal Gruppo;
- k) deliberare sulla osservanza della disciplina di Gruppo;
- l) deliberare sulle controversie tra gli Associati e gli organi del Gruppo, salvo quelle che per Statuto fossero demandate al Consiglio dei Probiviri, all'Assemblea Generale, o per legge agli organi competenti.

Nei confronti degli Associati inadempienti il Consiglio Direttivo può adottare i seguenti provvedimenti.

- a) il richiamo scritto;
- b) la sospensione fino ad un massimo di un anno;
- c) l'esclusione dal Gruppo.

Avverso i provvedimenti del Consiglio Direttivo, l'interessato potrà opporre a pena di decadenza ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

Il ricorso sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno la Giunta Esecutiva composta da:

- a) il Presidente del Gruppo Aziendale;
- b) il Vice Presidente Vicario che deve assumere la rappresentanza del Gruppo in ogni caso di vacanza del Presidente, assumendone tutte le prerogative;
- c) il Vice Presidente;
- d) il Segretario Tesoriere;
- e) i rimanenti componenti della Giunta Esecutiva.

Di ogni riunione dovrà essere redatto sintetico resoconto degli argomenti trattati, da conservare agli atti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo sarà convocato tutte le volte che il Presidente del Gruppo lo riterrà opportuno e quando almeno la metà più uno dei suoi componenti ne faccia per iscritto richiesta motivata al Presidente del Gruppo.

I membri del Consiglio Direttivo votano pro capite ed è ammessa non più di una delega scritta ad altro membro del Consiglio.

Dopo ogni Assemblea Generale dovrà essere convocato un nuovo Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla data di chiusura dell'Assemblea.

La convocazione del Consiglio Direttivo dovrà essere effettuata dal Presidente uscente o, in caso di sua mancanza o impossibilità, dal Vice Presidente Vicario uscente.

Art. 9 - GIUNTA

La Giunta è l'organo esecutivo operativo del Gruppo.

È composta da nove componenti compresi il Presidente, i due Vice Presidenti, il Segretario Tesoriere e qualora indicato, dal Vice Segretario Tesoriere. È ammesso un numero inferiore su delibera del consiglio direttivo, purché non inferiore a sei.

Spetta alla Giunta Esecutiva:

- a) dare attuazione alla politica del Gruppo secondo l'indirizzo programmatico stabilito dall'Assemblea Generale e secondo le priorità sviluppate dal Consiglio Direttivo;
- b) coadiuvare il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- c) adempiere a tutte quelle funzioni che le siano demandate dal Consiglio Direttivo;
- d) esercitare in caso di urgenza i poteri del Consiglio Direttivo con riserva di ratifica da parte di questo;
- e) confrontarsi con le Società Mandanti in ordine alle iniziative tecniche ed alle politiche commerciali che le stesse si propongono di sviluppare;
- f) predisporre entro il mese di gennaio di ogni anno il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- g) nominare i membri delle Commissioni tecniche e gli eventuali coordinatori.
- h) Nominare fra i suoi membri il Vice Segretario Tesoriere.

La Giunta Esecutiva viene eletta dal Consiglio Direttivo.

La convocazione delle riunioni di Giunta è fatta dal Presidente tutte le volte che questi lo ritenga opportuno. La convocazione può essere effettuata tramite comunicazione scritta, via posta o tramite posta elettronica.

Art. 10 - PRESIDENZA DEL GRUPPO

Il Presidente del Gruppo Agenti è il componente del Consiglio Direttivo che dirige e coordina la attività associativa del Gruppo

È un organo eletto dal Consiglio Direttivo con potere di firma degli atti e di rappresentanza del Gruppo.

Il Presidente rappresenta il Gruppo sia nei confronti delle Società Mandanti, che di fronte a terzi e adempie a tutte le funzioni che gli siano attribuite dallo Statuto, dagli organi deliberanti del Gruppo e dagli organi delle Associazioni sindacali di categoria.

Convoca l'Assemblea Generale e la presiede fino alla costituzione della Presidenza dell'Assemblea.

Convoca il Consiglio Direttivo e la Giunta.

Presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva.

In tutti i casi in cui è prevista una votazione a norma di Statuto, compresa la votazione di Giunta e di Consiglio di Presidenza il voto del Presidente prevale in caso di parità.

Il voto in Consiglio Direttivo contrario ad una proposta del Presidente o della Giunta esecutiva non ne comporta le dimissioni.

Dimissioni, impedimento personale o decesso, decadenza del Presidente comportano la decadenza della intera Giunta Esecutiva.

Decade per effetto di sfiducia da parte del Consiglio Direttivo.

La mozione nei confronti del Presidente formulata motivata e circostanziata e sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo deve essere sottoposta all'esame del Consiglio Direttivo che procede alla votazione, per appello nominale a maggioranza assoluta, senza computare a tal fine il Presidente, dei componenti di detto Consiglio.

L'approvazione della mozione comporta le dimissioni della intera Giunta Esecutiva.

Art. 11 - CONSIGLIO DI PRESIDENZA

È l'organo collegiale consultivo che assiste il Presidente nel ruolo di rappresentanza attribuitogli dallo Statuto.

È composto dal Presidente, dai due Vice Presidenti e dal Segretario Tesoriere.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente e lo coadiuva in tutte le sue funzioni.

Art. 12 - SEGRETARIO TESORIERE, VICE SEGRETARIO TESORIERE

Il Segretario Tesoriere è l'organo che amministra e provvede all'organizzazione

gestionale amministrativa, contabile e logistica del Gruppo.

Il Vice Segretario Tesoriere coadiuva il Segretario in tutte le sue funzioni e ne assume tutte le prerogative in caso di assenza per qualsiasi motivo.

Il segretario tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo a norma dell'art. 8.

Il Vice Segretario tesoriere viene eletto nel seno della Giunta esecutiva.

Ha le seguenti attribuzioni:

a) cura la riscossione dei contributi previsti dallo Statuto e di tutti gli altri proventi straordinari;

b) amministra i fondi del Gruppo e il Fondo di Solidarietà e Mutua Assistenza secondo le decisioni del Consiglio Direttivo e ne è responsabile congiuntamente al Presidente del Gruppo aziendale e al Collegio dei Revisori dei Conti;

c) tiene costantemente aggiornate e in ordine le scritture contabili relative alla riscossione dei contributi;

d) redige i verbali delle riunioni;

e) provvede alle convocazioni di Direttivo e Giunta su indicazione del Presidente con congruo preavviso.

Il Segretario Tesoriere esercita le sue funzioni con l'ausilio della segreteria operativa del Gruppo Agenti che a questi direttamente risponde;

Il Segretario Tesoriere sottopone le risultanze contabili dell'amministrazione dei fondi al Presidente del Gruppo Agenti ed al Collegio dei Revisori dei Conti tutte le volte che ne venga da questi fatta richiesta.

Art. 13 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

È l'organo di controllo delle procedure contabili al fine di garantire la correttezza e la trasparenza della gestione amministrativa del Gruppo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi di cui uno è nominato Presidente e da due membri supplenti.

La carica di revisore è incompatibile con altre cariche sociali.

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea Generale. In virtù della sua funzione, tuttavia, assume i poteri all'inizio dell'anno finanziario immediatamente successivo all'Assemblea e a deroga di quanto previsto per la durata degli organi sociali di cui all'art. 6) decade con la chiusura del secondo esercizio finanziario.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di effettuare periodiche verifiche per accertare la regolare tenuta della contabilità del Gruppo e del Fondo di Solidarietà, l'effettiva esistenza del saldo liquido di cassa e dei depositi bancari, la consistenza patrimoniale del Gruppo e la regolarità dei documenti giustificativi contabili.

Svolge tutte le altre funzioni, anche se non espressamente menzionate, che nella prassi normale sono demandate ad organi del genere.

Redige apposito verbale delle ispezioni contabili compiute, firmandolo e facendolo firmare al Presidente e al Segretario Tesoriere. Al verbale di cui sopra il Collegio dei Revisori dei Conti alleggerà, firmandola, una copia della situazione patrimoniale ed economica del Gruppo e del Fondo di Solidarietà, controfirmata dal Presidente e dal Segretario Tesoriere.

Art. 14 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei probiviri è l'organismo giudicante del Gruppo per l'osservanza della disciplina interna ed il rispetto delle regole che questo si è dato sulla base del presente Statuto, del Codice Etico del Gruppo e delle norme deontologiche professionali

COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO

I componenti del Collegio dei Probiviri vengono eletti dall'Assemblea Generale fra gli associati che non rivestono altre cariche sociali, con almeno 15 anni di appartenenza continuativa al Gruppo Agenti e preferibilmente in possesso di specifica preparazione nelle scienze giuridiche.

Il collegio è composto da cinque componenti effettivi e da due componenti supplenti;

In caso di assenza di un componente effettivo, subentra il membro supplente con maggiore anzianità di appartenenza al Gruppo, dietro comunicazione del Presidente del Collegio.

COMPITI

- a) Vigila sull'osservanza da parte degli associati al Gruppo delle norme statutarie e del Codice Etico e di ogni altra norma attinente la disciplina associativa del Gruppo.
- b) Esamina e si pronuncia su questioni relative al comportamento deontologico e professionale e sul rispetto della disciplina del Gruppo da parte degli Associati, adottando, se del caso, i provvedimenti disciplinari di seguito specificati.
- c) Fornisce interpretazioni dello Statuto e pareri consultivi al Consiglio Direttivo, su istanza dello stesso, intervenendo autonomamente qualora riscontrasse inadempienze in relazione a comportamenti da parte degli

organi sociali, richiamando gli stessi al rispetto degli obblighi che lo Statuto pone in capo agli stessi.

d) Interviene su istanza degli iscritti al Gruppo in qualità di amichevole compositore al fine di dirimere le controversie che potessero insorgere fra di essi, adottando provvedimenti disciplinari qualora riscontrasse violazioni delle norme di cui al capoverso b) del presente punto.

e) Si pronuncia sulle controversie fra organi del Gruppo e qualora avesse esperito senza successo tutti i tentativi di conciliazione, ne dà notizia al Presidente del Gruppo.

ASTENSIONE E RICUSAZIONE

I componenti del collegio devono astenersi al di fuori l'ambito del mandato a loro conferito, da esprimere giudizi o fornire notizie sia verbalmente che per iscritto, sulle circostanze relative ai fatti sottoposti a loro giudizio, improntando il proprio comportamento alla massima riservatezza. Del pari questi sono obbligati ad astenersi dal partecipare in detta sede collegiale, ogni qual volta l'oggetto del giudizio sia relativo alla agenzia dagli stessi condotta o ad un loro parente/affine.

Il Presidente del collegio, qualora ravvisi la circostanza di cui al precedente capoverso provvederà a sostituire, per la sola causa sottoposta ad esame, il componente effettivo con un supplente, provvedendo del pari alla ricsuzione del componente effettivo in mancanza di autonoma astensione da parte di questi.

Nel caso venisse lamentata da parte di un Associato o da un organo del Gruppo, una delle violazioni compiute da parte di uno dei componenti del collegio, qualora detta violazione trovasse oggettivo riscontro, questi dovrà essere immediatamente sostituito.

Nel caso quanto sopra coinvolgesse il collegio nella sua totalità, dovrà esserne informato il Presidente del Gruppo che ne riferirà al Consiglio Direttivo.

SANZIONI

Il collegio deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso a decorrere dal momento in cui il collegio è stato investito per iscritto del problema. La decisione deve essere comunicata al Presidente del Gruppo Agenti che, informato il Consiglio Direttivo, darà seguito ai provvedimenti del collegio.

Le sentenze sono inappellabili, fermo restando le competenze del giudice ordinario in ogni altro campo qualora emergessero responsabilità civili e penali derivanti da comportamenti al di fuori della competenza del Collegio.

Il Collegio qualora riscontrasse violazioni di quanto previsto nello statuto e nel Codice Etico, può adottare i seguenti provvedimenti con specifica motivazione: richiamo scritto, sospensione fino ad un anno, radiazione.

Art. 15 - ASSEMBLEE REGIONALI

Sono organi di rappresentanza territoriale degli associati al Gruppo, appartenenti alla medesima area geografica regionale.

FIDUCIARIO REGIONALE

Il rappresentante della Assemblea Regionale è il Fiduciario Regionale, che con l'elezione diventa membro di diritto del Consiglio Direttivo.

Ha il compito di presiedere alle riunioni e dare agli Associati diffusione delle deliberazioni degli organi del Gruppo ed informazione sulla attività associativa e sindacale.

Della elezione del Fiduciario e del Vice Fiduciario deve essere data entro 10 giorni comunicazione alla segreteria del Gruppo.

Viene eletto dalla Assemblea Regionale validamente costituita non meno di 20 giorni antecedenti l'apertura della Assemblea Generale.

Decade dalla carica allorquando non provveda alla convocazione del numero minimo di assemblee previsto, su istanza dei componenti della regione o su istanza del Consiglio Direttivo.

Decade inoltre per oggetto di sfiducia da parte dei componenti della regione, attraverso motivata mozione approvata almeno dalla metà più uno degli appartenenti alla Assemblea Regionale. In tal caso nel verbale dovrà essere indicata la data di convocazione della successiva assemblea regionale per l'elezione del nuovo fiduciario.

VICE FIDUCIARIO

Il Vice Fiduciario collabora coadiuva e sostituisce il Fiduciario Regionale in caso di sua assenza nelle sue funzioni ed assume nelle Assemblee Regionali la funzione di segretario verbalizzante. In caso di decadenza o di sfiducia del Fiduciario provvede agli adempimenti necessari al fine di assicurare il regolare svolgimento delle riunioni e la convocazione della assemblea entro 30 giorni per la elezione del nuovo Fiduciario.

COMPITI

Le Assemblee Regionali sono la sede istituzionale in cui gli Associati dibattono e si confrontano sui temi inerenti la propria attività di intermediari assicurativi ed attraverso cui comunicano le decisioni delle stesse e le istanze da inviare al Consiglio Direttivo del Gruppo Agenti;

Possono altresì indicare in modo non vincolante fra i membri associati appartenenti alla area geografica regionale, coloro che sono stati individuati per essere proposti dall'Assemblea Generale come componenti del Consiglio Direttivo con i tempi e le modalità previste per l'elezione del Fiduciario e del Vice Fiduciario Regionale.

CONVOCAZIONI

Le Assemblee sono indette almeno due volte l'anno a seguito di convocazione tramite lettera raccomandata o tramite posta elettronica del Fiduciario Regionale o su richiesta scritta di almeno 1/3 degli Associati entro quindici giorni dalla richiesta stessa della convocazione.

Del verbale della riunione viene data comunicazione alla segreteria del Gruppo.

Le assemblee sono validamente costituite a condizione che alle stesse sia presente almeno 1/3 degli Associati.

Art. 16 – COMMISSIONI TECNICHE

Sono gli organi tecnici delegati dalla Giunta Esecutiva alla quale riferiscono.

Sono nominate dalla Giunta Esecutiva tra gli Associati, ogni qualvolta sia necessario per specifiche competenze e deleghe. La Giunta provvederà

a stabilire il responsabile ed avrà facoltà di nominare o sostituire uno o più componenti anche in corso di incarico.

Le commissioni decadranno automaticamente al termine del loro incarico o su disposizione della Giunta Esecutiva.

Hanno il compito di individuare, elaborare ed approfondire gli aspetti tecnici inerenti la costruzione dei prodotti assicurativi e di tutte le problematiche tecniche relative alle aree di interesse legate all'ambito professionale.

Il responsabile ha il compito di convocare la commissione.

La relazione dei lavori della commissione andrà inviata al referente indicato dalla Giunta al proprio interno e di concerto con lo stesso il responsabile dovrà indirizzare i lavori della commissione.

Copia della relazione dovrà essere inviata dal responsabile della commissione alla Segreteria.

Art. 17 - PATRIMONIO DEL GRUPPO

È costituito da tutti i beni economici e patrimoniali che per effetto delle disposizioni del presente Statuto e di altri eventi dovessero attribuirsi al Gruppo stesso.

In caso di scioglimento del Gruppo Aziendale Agenti della Società Reale Mutua di Assicurazioni il patrimonio verrà destinato secondo le deliberazioni che adotterà l'Assemblea Generale.

Le deliberazioni di cui al comma precedente non potranno essere adottate per referendum.

Art. 18 - RENDICONTO ANNUALE E SITUAZIONE

Il rendiconto annuale relativo alla chiusura dell'esercizio sociale, che coincide con l'anno solare, verrà redatto alla fine di ogni anno a cura della Giunta e con le modalità previste dal presente Statuto.

Il rendiconto annuale sarà firmato - oltreché dal Presidente e dal Segretario, anche dai Revisori dei Conti che vi accompagneranno una propria relazione e sarà sottoposto, non oltre novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, all'approvazione del Consiglio Direttivo.

L'approvazione del rendiconto annuale potrà anche avvenire per referendum.

La situazione patrimoniale sarà sottoposta all'approvazione dei Soci in occasione di ogni Congresso.

Art. 19 - CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI STATUTARI

I vari organi del Gruppo vengono convocati mediante raccomandata, posta elettronica, fax, inviate agli aventi diritto a parteciparvi almeno 10 giorni prima della adunanza; in caso di urgenza tale termine potrà ridursi a 5 giorni.

Le riunioni dei suddetti organi saranno legalmente valide in prima convocazione se saranno presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto ad intervenire e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione.

La seconda convocazione può essere stabilita con il medesimo avviso e potrà essere anche nella stessa data con almeno un'ora di distanza dalla prima.

La Giunta Esecutiva è considerata valida quando siano presenti almeno 5 membri.

Art. 20 - DIRITTO DI VOTO IN CASO DI RESPONSABILITÀ

Il componente di un organo statutario chiamato a rispondere personalmente dei propri comportamenti nell'esercizio della propria attività istituzionale non ha diritto al voto e non può assumere deleghe di voto nelle votazioni sulle proprie responsabilità individuali.

Art. 21 - DECADENZA DALLE CARICHE PER ASSENZA INGIUSTIFICATA

I membri degli organi collegiali che non intervenissero a tre sedute consecutive senza giustificato motivo decadono senz'altro dalla carica. La decadenza sarà notificata con lettera raccomandata all'interessato.

Art. 22 - INTEGRAZIONE ORGANI COLLEGIALI IN CASO DI VACANZA DEI LORO MEMBRI

In caso di cessazione di un componente di un organo statutario per dimissioni o per decadenza in base all'art. 21 o per altro previsto dallo Statuto, questo viene automaticamente sostituito dal membro seguente in graduatoria.

Il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente Vicario.

Entro 30 giorni questi dovrà provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo per rappresentare le motivazioni della dimissione o della decadenza e richiedere a tale organo la designazione del nuovo Presidente.

In caso di cessazione del Fiduciario Regionale questi viene sostituito dal Vice Fiduciario Regionale. Quest'ultimo resterà in carica fino alla successiva riunione della Regione, che comunque dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni.

Art. 23 – VOTAZIONI

DIRITTO DI VOTO

L'esercizio del diritto di voto spetta agli agenti iscritti al Gruppo, sia in relazione alla elezione degli organi statutari che per ogni decisione relativa alla vita associativa degli stessi sottoposta.

TUTELA DELLA LIBERTA' DI ESPRESSIONE

La volontà degli Associati chiamati ad esprimersi sia nel corso della Assemblea Generale che nel corso delle Assemblee Regionali deve essere informata alla massima tutela della libertà' di espressione.

Può avvenire sia in forma segreta, che in forma palese per alzata di mano o per appello nominale, tranne nel caso di elezioni nel corso dell'Assemblea Generale dei membri elettivi, dove dovrà avvenire unicamente a scrutinio segreto.

Inoltre, al di fuori delle votazioni dell'Assemblea Generale, qualora anche un solo avente diritto al voto formulasse richiesta di votazione a scrutinio segreto, il presidente della riunione dovrà far effettuare la votazione in modo tale da garantire l'anonimato di tutti i votanti.

Nelle votazioni a scrutinio segreto dovrà essere indicato in forma leggibile chiaramente il cognome del candidato. In caso di dubbio sulla attribuzione del voto per omonimia con altri iscritti al Gruppo, la preferenza verrà attribuita a coloro con il medesimo cognome che, a norma dell'art. 15, erano stati indicati nelle assemblee regionali come candidati a comporre il Consiglio Direttivo.

MODALITA' DI VOTO

In caso di elezione di organi statutari potranno essere espressi tanti voti

quanto è il numero massimo dei candidati da eleggere. Potranno essere espressi anche in misura inferiore, ma non in numero superiore. In caso di inosservanza la scheda si considera nulla e nessuna preferenza verrà conteggiata. Parimenti saranno nulle le schede nelle quali siano contenuti segni di riconoscimento od altro.

Nell'eventualità di parità nelle preferenze si intenderà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Gruppo.

Nella eventualità di elezione di più organi nel corso della stessa riunione, ogni singola votazione dovrà essere oggetto di autonoma votazione, scheda od altra espressione di voto .

DELEGHE

È ammessa la espressione di voto tramite delega scritta conferita esclusivamente ad altro associato al Gruppo presente alla votazione. Per ogni Associato può essere ritenuta valida una sola delega.

LISTE ELETTORALI

È ammessa la presentazione di liste di candidati, nel rispetto del numero massimo previsto per la carica da votare.

VOTAZIONE TRAMITE CONSULTAZIONE REFERENDARIA

È ammessa l'espressione della volontà degli associati anche tramite le modalità previste dall'art. 24.

COMMISSIONE SCRUTATRICE

Le schede esaminate dalla commissione scrutatrice dovranno essere allegate al verbale degli esiti della votazione e trasmesse alla segreteria del Gruppo.

Devono essere conservate per 2 anni.

Sulle contestazioni è competente a pronunciarsi la commissione scrutatrice. La commissione deve essere insediata all'inizio della riunione, provvede alla distribuzione e raccolta e scrutinio delle schede di voto opportunamente siglate dalla stessa in precedenza. Dell'esito ne dà notizia al Presidente dell'Assemblea.

Art. 24 - REFERENDUM

Il referendum può essere indetto su proposta: della Giunta Esecutiva, di almeno 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo o di almeno 1/3 degli Associati.

La votazione referendaria dovrà essere effettuata in una forma tale da garantire la chiarezza del voto e l'anonimità del votante.

L'inoltro delle schede di votazione dovrà essere effettuato entro il termine indicato nella proposta di referendum; in caso di inoltro postale farà fede la data del timbro postale.

Lo spoglio dei voti dovrà essere effettuato dal Collegio dei Probiviri che provvederà a redigere apposito verbale firmato dai suoi componenti.

La comunicazione dei risultati verrà data per iscritto dal Presidente del Collegio dei Probiviri al Presidente del Gruppo Agenti e questi ne dovrà dare notizia a tutti gli Associati.

Non può essere oggetto di referendum la convocazione dell'Assemblea Straordinaria.

Art. 25 - FONDO SPESE FAMILIARI AGENTE DEFUNTO

Gli appartenenti al Gruppo Agenti sono di diritto iscritti anche al «Fondo spese familiari Agente defunto»

Il presente Statuto è stato approvato il 10/05/2016 dalla Assemblea Generale riunitasi in Montecarlo ed è entrato in vigore il 12/05/2016.



62°

Gruppo Agenti

CODICE DEONTOLOGICO

Norme Etiche – Deontologiche
degli aderenti al Gruppo Aziendale
Agenti Reale Mutua Assicurazioni

PREAMBOLO

Il Gruppo Aziendale Agenti Reale Mutua Assicurazioni ha deciso di definire chiaramente nel presente documento, le linee guida che da sempre hanno ispirato la propria azione, riassumendo l'insieme dei valori, responsabilità e principi da rispettare nello svolgimento della attività di Intermediazione Assicurativa.

Una base certa per la costruzione di rapporti professionali con i propri clienti e comunque verso tutti i portatori di interesse, fondata su valori e regole universali in modo da dare un chiaro orientamento sui comportamenti da tenere e su quelli da evitare.

Il Codice che ne deriva è pertanto da intendersi strettamente connesso e complementare allo Statuto del Gruppo, integrando gli aspetti normativi e funzionali, al fine di uniformarli alla migliore pratica sociale nonché necessaria espressione armonica del corrispondente Codice Etico della Reale Mutua Assicurazioni.

In esso sono raccolti, traducendoli in norme deontologiche e regole comportamentali, i principi a cui ispirarsi, ed ai quali gli appartenenti al Gruppo Agenti, i loro dipendenti, i collaboratori sono assoggettati. Riferimento pertanto chiaro per tutti coloro che direttamente ed indirettamente si trovano ad operare nel contesto agenziale.

Quanto sopra nella ulteriore consapevolezza che, pur nella assenza fino ad oggi di un codice deontologico specifico per gli appartenenti al Gruppo Agenti, questi hanno comunque adottato comportamenti coerenti all'identità etica della propria organizzazione professionale, identificandosi nei principi che sono il fondamento di Reale Mutua e riconoscendo la mutualità quale elemento caratterizzante la propria professione e valore fondamentale delle proprie azioni.

Un comportamento civico applicato e da applicare, nella vita quotidiana, ispirato a valori e principi coerenti con la tradizione culturale, derivante dalla attività di intermediari appartenenti ad una società strutturata in forma di mutua.

Quindi promozione di comportamenti etici anche per rispondere a conflitti fra gli associati e fra essi ed i loro collaboratori, o per gestire conflitti con persone esterne.

Principi e Norme che, attraverso questo forte senso d'identità comune, si vanno di seguito a delineare con una presa d'atto che esse non sono statiche, ma destinate ad essere integrate nel tempo da ulteriori regole e norme di condotta.

PRINCIPI GENERALI

Sulla base di quanto delineato nel PREAMBOLO e nella necessità di fissare i principi dai quali debbono scaturire comportamenti coerenti con i dettami dell'etica, si vanno ad individuare:

TUTELA DEL BENESSERE UMANO e obbligo di contribuire allo sviluppo della società nelle sue varie sfaccettature, con particolare attenzione alla qualità della vita delle persone, alla tutela dei diritti umani fondamentali, alla salute delle stesse anche con riferimento alla salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro ed infine al rispetto della diversità delle culture.

IMPARZIALITA'. Una giustizia uguale per tutti, basata su valori di uguaglianza, tolleranza e rispetto per gli altri. Rifiuto delle discriminazioni sulla base di razza, sesso, religione, età. Quindi pari opportunità per tutti gli individui.

ATTENZIONE AL PROSSIMO, al fine di evitare di arrecare danni, offendere o provocare conseguenze negative al prossimo o produrre impatti negativi all'ambiente. Ricerca di modalità di lavoro non dannose per gli utenti e dipendenti, al fine di prevenire l'insorgenza di danni ingiusti al prossimo. Prevenire perciò ogni pericolo che possa concretizzarsi in danni personali o sociali.

CORRETTEZZA, quale presupposto di affidabilità e fiducia intesi come basi del funzionamento efficace di una organizzazione. Respingendo fermamente atti di falso, o divulgazione di informazioni ingannevoli. Il dovere dell'onestà di un agente e di tutti coloro che con lo stesso collaborano e del cui operato questi debba rispondere, deve essere teso ad evitare possibili conflitti di interesse, a partire dai rapporti con le mandanti, clienti, fornitori e fra colleghi, laddove la correttezza rappresenta il cardine per evitare l'insorgenza di concorrenza non leale fra colleghi.

RISERVATEZZA su qualsiasi informazione privata, correlata ai doveri e alle attività di un soggetto che, qualora rese conoscibili, potrebbero arrecare un danno ingiusto. Quindi stretta riservatezza e confidenzialità verso i clienti, mandanti e dipendenti, così pure rispetto della privacy, in osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

RISPETTO DEI DIRITTI DI PROPRIETA', sia in senso generale, in relazione alla gestione ed al rispetto dei fondi affidati dai clienti o dalle mandanti per cui si opera, sia nello specifico, per la proprietà di dati industriali e del patrimonio di conoscenze tecniche ed informatiche da utilizzare solo in seguito di appropriata autorizzazione di chi ne detiene la proprietà.

OBIETTIVI SPECIFICI

Il rispetto dei principi enunciati e la scrupolosa applicazione degli stessi nella vita professionale, devono essere realizzati attraverso comportamenti coerenti con quanto contenuto nel codice etico che Reale Mutua si è dato e comunque tesi a conseguire i seguenti obiettivi:

RICERCA DELL'ECCELLENZA, attraverso la qualità e l'efficienza del servizio alla ricerca dei più alti livelli di operatività attraverso comportamenti rigorosi indirizzati non solamente alla semplice osservanza delle norme di legge ma anche alla consapevolezza delle conseguenze negative che potrebbero risultare da scarsa qualità del lavoro, o da una attività professionale non sufficientemente attenta alle esigenze di sicurezza dei clienti;

PREPARAZIONE E COMPETENZA, quale atteggiamento responsabile indispensabile per fornire un servizio professionale, attraverso una formazione costante, anche per mezzo della partecipazione a seminari e/o corsi specialistici;

RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI che regolano il settore professionale, come delle leggi nazionali e locali, con attenzione ai limiti che queste pongono nei confronti delle basi etiche, alle quali la attività di intermediazione assicurativa si deve ispirare;

RIGOROSO ADEMPIMENTO DEGLI IMPEGNI assunti con i propri clienti, gli utenti in genere, i professionisti, le mandanti.

PREVENZIONE DEI DANNI, fornendo servizi e prodotti attraverso valutazioni che tengano conto dei rischi e dell'impatto sull'assicurato contraente e sui suoi aventi causa, e più in generale verso l'utenza, intervenendo alle prime avvisaglie dell'insorgere di un possibile evento negativo , al fine di limitarne le conseguenze dannose.

PROMOZIONE DELLA CULTURA in generale per la tutela e lo sviluppo della società, e nello specifico attraverso lo sviluppo della coscienza dell'importanza della prevenzione dei rischi attraverso lo strumento assicurativo, intesi quali elementi fondamentali per la crescita sociale ed economica del paese.

NORME DEONTOLOGICHE

Dai principi richiamati e dagli obiettivi prefissati, scaturisce la necessità di predisporre un codice di deontologia professionale, nel quale diritti e doveri declinati in senso generale, vengano tradotti nella pratica quotidiana e si impongano alla coscienza di ciascun appartenente al Gruppo Agenti.

I doveri, e implicitamente i diritti che ne risultano, sono preordinati a disciplinare i rapporti con i colleghi, con i clienti, con le mandanti, le pubbliche autorità e con i terzi in generale, con l'obiettivo di giungere alla formazione di una corretta coscienza che informi di sé l'attività professionale ed elevi la qualità della prestazione in rapporto alle necessità dei soggetti nei confronti dei quali tale attività viene svolta.

Le seguenti norme hanno pertanto carattere di imperatività e la loro violazione costituisce illecito disciplinare.

Art. 1 – Funzione Sociale

Ogni agente di assicurazione e particolarmente ogni appartenente al Gruppo Agenti, in quanto facente parte di una società di assicurazioni costituita in forma di mutua, nell'esercizio della professione adempie ad una funzione sociale di pubblica utilità.

Deve perciò operare per il progresso della società e promuovere lo sviluppo della cultura assicurativa, attribuendo così il giusto valore all'attività professionale svolta.

Art. 2 - Autonomia e indipendenza

L'esercizio della professione di intermediario assicurativo, pur nel rispetto delle norme stabilite dalle società mandanti, è libero e fondato sull'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica.

Art. 3 - Tutela della salute

Alla base della propria attività professionale, l'appartenente al Gruppo Agenti deve tenere in conto prioritario la tutela della vita, la salvaguardia della salute fisica delle persone, la tutela dell'ambiente, la conservazione dei beni culturali, artistici e storici, proponendosi la valorizzazione delle risorse naturali e il contenimento dei fabbisogni energetici.

Art. 4 - Rifiuto delle discriminazioni

L'appartenente al Gruppo Agenti nell'esercizio della professione, deve rifuggire da qualsiasi comportamento discriminatorio dettato da differenze di sesso, di razza, di lingua, di religione, di nazionalità, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Art. 5 - Diligenza

L'appartenente al Gruppo Agenti deve assolvere gli impegni assunti con la massima coscienza e diligenza, rifiutando incarichi che potrebbero porlo in una posizione di conflitto con i suoi doveri e l'etica professionale ed evitando comunque qualsivoglia insorgenza di conflitti di interessi.

Deve inoltre evitare atti di concorrenza sleale di qualsivoglia tipo. Nell'esercizio della professione è fatto obbligo di rispettare le presenti norme deontologiche, al fine di garantire il decoro della categoria di appartenenza, e di accrescere nel contempo il proprio prestigio professionale, attraverso una puntuale osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari.

L'appartenente al Gruppo Agenti deve evitare di mettere in atto comportamenti che configurino la fattispecie di concorrenza sleale nei confronti dei colleghi e delle mandanti per cui opera.

Art. 6 - Qualità

L'appartenente al Gruppo Agenti nello svolgimento della propria attività, ricerca costantemente la qualità, quale elemento fondamentale e distintivo, sia strettamente della professione, che della categoria degli intermediari assicurativi, come delle mandanti che è stato chiamato a rappresentare. Perciò ricerca della eccellenza a tutti i livelli quale linea guida in ogni sfaccettatura dell'esercizio della professione.

L'appartenente al Gruppo Agenti deve ricercare costantemente il miglioramento del servizio al fine di assicurare alla utenza le migliori soluzioni alle esigenze di sicurezza che gli viene richiesto di soddisfare.

Deve inoltre segnalare ogni fatto o disservizio al fine di permettere alle mandanti di migliorare sempre più il livello dei servizi da prestare alla propria utenza.

Art. 7 - Tutela degli interessi dell'assicurato

L'appartenente al Gruppo Agenti nel porre in atto la corretta esecuzione delle disposizioni ricevute dalle compagnie mandanti, deve usare la massima cura e tutelare gli interessi dell'assicurato, purché ciò non comporti dover porre in essere comportamenti illeciti contrastanti con le presenti norme, leggi vigenti, o compiere attività che possano compromettere il prestigio dell'agente stesso, del Gruppo Agenti o dell'intera categoria.

Il rapporto che si va ad instaurare con l'assicurato, deve essere caratterizzato in ogni momento del suo svolgimento da fondamentali requisiti quali la stima, la fiducia, la lealtà, la chiarezza.

L'analisi delle necessità assicurative degli assicurati e le soluzioni ad

essi proposte, devono essere informate alla massima rispondenza alle esigenze degli stessi rappresentate. Esposte con chiarezza e precisione, evidenziando le conseguenze contrattuali che ne derivano.

Art. 8 - Correttezza nei rapporti con i colleghi

L'appartenente al Gruppo Agenti deve svolgere la propria professione nel rispetto dei valori di lealtà e correttezza oltre nei confronti delle mandanti e degli assicurati, anche nei confronti dei propri colleghi, al fine di preservare e accrescere il prestigio dell'intera categoria professionale.

I rapporti con i colleghi devono essere improntati alla massima correttezza professionale, per cui è fatto divieto all'appartenente al Gruppo Agenti di screditare i propri colleghi al fine di conseguirne benefici.

Allorquando dovessero instaurarsi rapporti di collaborazione tra colleghi, tali rapporti debbono essere definiti preventivamente, in modo che risulti chiaro il contributo professionale apportato da ciascuno.

Medesimi valori, di lealtà e correttezza, debbono caratterizzare l'attività nei confronti di professionisti appartenenti ad altre categorie professionali.

Ogni attività tesa alla assunzione di contratti, che possa configurarsi contraria all'etica professionale ed ingiustamente lesiva degli interessi dei propri colleghi, deve essere fermamente respinta.

Art. 9 - Territorialità

L'appartenente al Gruppo Agenti è impegnato a rispettare gli ambiti territoriali di competenza/affidati ad altre agenzie consorelle, qualora tali ambiti siano stati definiti dalle mandanti.

Pertanto non potranno essere intraprese attività organizzate tese alla assunzione di contratti assicurativi nei territori assegnati a colleghi professionisti.

Per attività organizzata s'intende l'esercizio di intermediazione assicurativa e/o la proposizione di contratti assicurativi svolta in modo continuativo direttamente o tramite collaboratori all'interno del territorio assegnato ad altra agenzia consorella, sia tramite l'apertura di sportelli per la collocazione di prodotti/servizi assicurativi, che l'attività di promozione pubblicitaria su ambiti territoriali assegnati ad altro agente.

L'esercizio dell'attività per conto di una società mandante che non preveda l'individuazione di ambiti territoriali precisi, dovrà essere comunque svolta con senso di responsabilità e rispetto reciproco secondo principi di lealtà e correttezza nei confronti dei colleghi.

Art. 10 - Vita associativa

È diritto/dovere dell'appartenente al Gruppo Agenti partecipare alla vita associativa e collaborare al buon funzionamento della stessa, attraverso il proprio contributo di idee e di proposte e salvo giustificato motivo, è tenuto a partecipare alle riunioni associative locali ed alle votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo.

E' dovere dell'appartenente al Gruppo Agenti contribuire alle spese necessarie per finalizzare la vita associativa con la quota stabilita dal Consiglio Direttivo. Il mancato versamento determina la sospensione a tempo indeterminato dell'iscritto.

L'appartenente al Gruppo Agenti deve attenersi alle direttive dello statuto ed alle prescrizioni legittimamente dettate dal Consiglio Direttivo del Gruppo Agenti, al fine di consentire l'uniformità e la coerenza dell'azione dell'intera categoria.

Art. 11 - Organi rappresentativi

L'agente che sia stato designato a componente del Consiglio Direttivo

deve svolgere il proprio compito con indipendenza, disponibilità, obiettività ed imparzialità. Non deve limitarsi a denunciare problemi o disfunzioni, ma deve contribuire allo sviluppo del Gruppo Agenti, attraverso il proprio contributo di idee e proposte concrete.

L'appartenente al Gruppo Agenti nominato componente di commissioni tecniche, consultive o di studio, deve prestare la propria opera assiduamente e dimettersi allorquando ritenga di non poter garantire la propria costante partecipazione. Deve altresì rifiutare o dimettersi dall'incarico, qualora sussistano situazioni che possano compromettere l'attività alla quale è stato preposto.

Non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura e deve vigilare affinché episodi di pressione, imposizioni, interferenze provenienti dall'esterno o anche dall'interno, non vengano posti in essere nei confronti degli altri membri della commissione.

In presenza di fatti di tal genere è tenuto ad informare tempestivamente il Presidente del Gruppo Agenti nonché l'autorità giudiziaria, se trattasi di fatti penalmente rilevanti.

Art. 12 - Dipendenti e collaboratori

L'appartenente al Gruppo Agenti è tenuto a garantire condizioni di lavoro adeguate ai propri collaboratori e dipendenti in ambienti di lavoro salubri e sicuri. Deve applicare e rispettare le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali e loro integrazioni ai quali ci si è riferiti all'assunzione del personale.

Non deve per nessuna ragione favorire e legittimare il lavoro professionale abusivo o collaborare con chi esercita abusivamente la professione, nel qual caso deve denunciare l'abuso al Consiglio Direttivo del Gruppo Agenti. Qualora il fatto riguardi funzioni pubbliche dovrà riferire il fatto anche alla competente Autorità Giudiziaria.

In ogni caso è responsabile del comportamento dei propri collaboratori e

dipendenti nello svolgimento della professione, ai quali deve impartire chiare istruzioni in ottemperanza delle disposizioni di legge e/o regolamentari e vigilare affinché la loro azione venga svolta nel rispetto dei principi fissati nel presente codice ed in quello etico della società mandanti.

Art. 13- Pubblicità

E' consentita la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività professionale, l'organizzazione ed i servizi per gli assicurati.

La pubblicità informativa dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta. Non deve comunque violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria.

Deve essere rispettosa delle norme stabilite dagli istituti di vigilanza preposti e dei vincoli e disposizioni derivanti dai mandati ricevuti.

Art. 14 - Segreto Professionale - Riservatezza

L'appartenente al Gruppo Agenti è tenuto al segreto professionale. Non può divulgare informazioni di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento dell'incarico conferitogli, salvo il caso in cui sia stato espressamente autorizzato dal committente.

L'obbligo del segreto permane anche dopo la cessazione del rapporto con il committente.

Deve inoltre informare i suoi collaboratori e dipendenti dell'obbligo del segreto professionale del rispetto delle norme impartite in ossequio alle disposizioni sulla Privacy e vigilare che vi si conformino. Per la violazione posta in essere da questi ultimi risponde comunque personalmente l'agente.

Nella attività di istruzione dei contratti da far sottoscrivere e comunque in genere nei rapporti con l'utenza ed i clienti, l'appartenente al Gruppo può

raccogliere e conservare i dati degli stessi in forma autonoma nel rispetto delle norme del codice della Privacy e del codice della proprietà industriale.

Art. 15 - Aggiornamento professionale

Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni appartenente al Gruppo Agenti ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento delle proprie competenze professionali.

Art. 16 - Mandanti

L'appartenente al Gruppo Agenti nell'instaurare rapporti con i soggetti che ad esso si sono affidati, nell'espletamento dell'incarico deve rispettare le disposizioni delle mandanti senza violare i diritti dei terzi, nei limiti in cui tali interessi risultino oggettivamente dagli elementi di cui dispone.

Si impegna ad effettuare una accurata selezione degli affari da proporre alle mandanti, evidenziando ogni fattispecie atta a permettere la valutazione dei rischi da assumere.

Art. 17 - Rispetto disposizioni di legge e regolamentari

La professione deve essere esercitata in ossequio alle leggi della Repubblica ed alle disposizioni degli organi preposti alla vigilanza, dello Statuto e del Codice Etico e Deontologico che il Gruppo Agenti si è dato.

L'obbligatorietà dell'iscrizione al Registro Intermediari Assicurativi, rappresenta un fondamentale pilastro della attività professionale, in quanto garantisce il controllo sul corretto esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano.

Ogni appartenente al Gruppo Agenti, deve pertanto sentirsi impegnato

affinché tali norme siano osservate e deve collaborare con gli organismi di autogoverno per reprimere eventuali comportamenti contrastanti con i principi contenuti nelle disposizioni di legge, regolamentari e nelle presenti norme deontologiche.

Art. 18 - Adesione a sindacati nazionali di categoria

L'appartenente al Gruppo Agenti riconosce l'importanza della contrattazione collettiva tramite i sindacati nazionali di categoria, quale strumento per tutelare e coordinare gli interessi degli intermediari del settore assicurativo italiano.

L'adesione ad un sindacato nazionale rappresentativo degli interessi della categoria è pertanto elemento strutturale per massimizzare l'utilità collettiva e per effettuare le scelte decisive in materia economica e sociale al fine del conseguimento di obiettivi altrimenti irraggiungibili se perseguiti individualmente.

Art. 19 - Violazione di norme

L'appartenente al Gruppo Agenti deve denunciare alla dirigenza del Gruppo ogni tentativo di imposizione contraria al codice etico e nello specifico alle presenti norme di deontologia professionale, da qualunque parte e da chiunque provenga.

Così pure qualora ravvisasse comportamenti professionali eticamente censurabili, da parte di un collega, pur anche in società di cui sia socio, dovrà informare il Consiglio Direttivo del Gruppo Agenti tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata, indirizzata alla sede del Gruppo Agenti in Milano, Corso di Porta Nuova, 48. Detta segnalazione dovrà essere accompagnata da tutte le informazioni e i documenti necessari per l'istruzione di una posizione a carico di chi sia oggetto di tale segnalazione.

Art. 20 - Provvedimenti disciplinari

Le presenti norme di deontologia professionale sono poste ad integrazione delle norme legislative e regolamentari emanate. L'appartenente al Gruppo Agenti deve osservarle scrupolosamente. In mancanza sarà oggetto di provvedimenti disciplinari graduati a seconda della gravità delle infrazioni, abusi e di qualunque atto lesivo dell'etica professionale a cui queste norme si richiamano.

I suddetti provvedimenti disciplinari saranno presi dal Consiglio Direttivo del Gruppo e/o dal Collegio dei Probiviri a seconda della competenza a norma dello Statuto del Gruppo, previo procedimento istruttorio e comunque nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti.

L'osservanza delle presenti norme da parte degli appartenenti al Gruppo Agenti è sottoposta alla vigilanza del Consiglio Direttivo. Sia detto Consiglio che ogni singolo aderente sono parte attiva nel trasmettere i principi informativi del presente codice attraverso una accurata attività di divulgazione.

Le presenti norme costituiscono regolamento interno, deliberato dal Consiglio Direttivo degli Agenti Reale Mutua.



62°

Gruppo Agenti

